

COMUNE DI CAGGIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

SCHEMA

REGOLAMENTO USI CIVICI E GESTIONE

DELLE TERRE CIVICHE

TITOLO I - UTENTI E BENI D'USO CIVICO

UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Art. 1 - Disciplina

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Caggiano, provincia di Salerno.

2. Esso si iscrive nella normativa sancita nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nella L.R. 07.05.1996, n. 11; nella L. 16.06.1927, n. 1766 nonché nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332 e al regolamento comunale dei beni silvo pastorale.

Art. 2 - Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati così come individuati nel decreto commissariale di assegnazione a categoria del 19 ottobre 1935, riportati nella tabella seguente e distinti in:

Categoria "A" - terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente

2. All'allegato "A" del presente Regolamento sono indicati in forma prospettica i dati catastali dei terreni del Comune di Caggiano assoggettati ad uso civico.

Art. 3 - Titolarità

1. All'esercizio degli Usi civici del Comune di Caggiano hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente nel Comune di Caggiano, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

Art. 4 - Tipologia degli Usi civici

1. Gli Usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Caggiano sono:

a) il legnatico;

b) il pascolo permanente;

c) la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.

2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. 17.03.1981, n. 11 e dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari e colturali, nonché al sostegno delle attività agro - industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

Art. 5 - Nuove forme di gestione degli Usi civici

1. Gli Usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalla L.R. 17.03.1981, n. 11; dalla L.R. 07.05.1996, n. 11 previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.

2. L'amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa conferendo come sua quota capitale su terre demaniali ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.

4. Le modalità di raccolta e di esercizio degli Usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale.

TITOLO II - USO CIVICO DEL LEGNATICO

USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 6 - Raccolta della legna

1. L'uso civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della L. 16.06.1927, n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascome, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per i piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia Municipale del Comune di Caggiano o dal personale dell'amministrazione comunale.
7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune di Caggiano della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

Art. 7 - Deroga nella raccolta della legna

1. In deroga al precedente art. 6 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332.

2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

Art. 8 - Legna da lavoro

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purchè abbiano provveduto agli adempimenti di cui al "Regolamento per il godimento in natura dei pascoli di proprietà comunale (FIDA PASCOLI)".

Art. 9 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo, quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R. 17.03.1981, n. 11; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.).

TITOLO III - USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art. 10 - Rinvio al Regolamento

Si rinvia al "Regolamento per il godimento in natura dei pascoli di proprietà comunale (FIDA PASCOLI)", approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 26/04/2005, integrato con la delibera di C.C. n. 13 del 22/07/2008.

TITOLO IV - USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE.

USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE.

Art. 11 - Rinvio al Regolamento

Si rinvia al "Regolamento per la disciplina della raccolta della flora spontanea, dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali e aromatiche sul territorio comunale", approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 25.07.2006.

TITOLO V - SANZIONI RELATIVE ESCLUSIVAMENTE AGLI USI CIVICI DEL LEGNATICO

SANZIONI

Art. 12 - Vigilanza

1. Il Comune organizza e coordina l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Caggiano, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Forestale ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Campania.

Art. 13 - Tipologia sanzioni

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non comporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) la violazione delle norme di cui all'art. 6, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00;
2. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 14 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale - Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
4. In conformità a quanto prescritto dalla L. 24.11.1981, n. 689 la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso.
5. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
6. In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato ad enti ed Istituti di Beneficenza, per i funghi la consegna in beneficenza dovrà essere preceduta da controllo micologico.
7. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e dalla L.R. 10.01.1983, n. 11.

Art. 15 - Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R. 10.01.1983, n. 11.
-

TITOLO VI - ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO

ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO

Art. 16 - Aree che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici.

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorale (ad esempio, per effetto di strumenti urbanistici regolarmente approvati dalla Regione o suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi), possono essere oggetto di richiesta di alienazione a favore di privati da inoltrarsi da parte del Comune, ove ne sia stato dichiarato l'interesse pubblico, alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 17.03.1981, n. 11, tenuto conto del valore di mercato.

Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 1, della L.R. 17.03.1981, n. 11.

2. Il valore del bene come determinato ai sensi delle norme citate nel precedente comma costituirà oggetto di parere di congruità da rendersi dalla competente Agenzia del *Territorio*

Art. 17 - Aree del demanio civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

1. Le terre gravate da uso civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione, possono essere alienate ai sensi dell'art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332; il Comune dovrà farne richiesta alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 10, comma 1, della L.R. 17.03.1981, n. 11, con motivata deliberazione, che indichi l'interesse pubblico prevalente per la collettività, allegandovi dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo e secondo le modalità del successivo art. 22.

Art. 18 - Richiesta di alienazione.

1. L'alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni inseriti nell'elenco e/o facenti parte dell'allegato "A" del presente Regolamento, esclusivamente per l'intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune di Caggiano, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:

- consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Salerno dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;

- copia della mappa catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Salerno della/e particella/e interessata/e;

- tipo di Frazionamento, là dove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del possessore della particella per la quale si chiede l'alienazione.

2. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi a: versamento del capitale di alienazione, degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e volturazione.

Art. 19 - Utilizzo delle somme ricavate

1. Le somme rinvenenti dei beni di uso civico, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 24 della L. 16.06.1927, n.1766 per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (imboschimenti a scopo ambientale, miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc.) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

2. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'acquisto di nuove terre da vincolare agli usi civici al fine di mantenere integro il patrimonio collettivo.

Art. 20 - Termini per la stipula del contratto

1. In via ordinaria il rogito deve avvenire entro due mesi (60 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, previa autorizzazione della Regione Campania ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. 17.03.1981, n. 11.

2. Qualora l'acquirente dichiari nel preliminare di compravendita di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare stesso.

3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal centoventesimo giorno. L'immissione in possesso avviene successivamente al rogito.

Art. 21 - Individuazione del notaio

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne all'ente competente, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nominativo, l'indirizzo dello studio, il numero telefonico e di fax del professionista prescelto.

2. Qualora l'acquirente decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del proprio Segretario Generale, autorizzato a ricevere i contratti del Comune in forma pubblica-amministrativa.

3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.

Art. 22 - Agevolazioni fiscali

1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della L. 01.12.1981, n. 692.

2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex L. 15.05.1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e volture catastali.

TITOLO VII - TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

Art. 23 - Coltivazione delle terre

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la loro originaria destinazione, per effetto dell'operosità dei cittadini, possono essere oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 17.03.1981, n. 11.

Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 41 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 3, della L.R. 17.03.1981, n. 11.

2. Ogni cittadino può fare richiesta di concessione di un terreno per il quale l'originaria destinazione risulti mutata per effetto di apportati miglioramenti. Tale concessione sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata novennale fatto salvo l'eventuale rinnovo. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo atto rogato dal Segretario Comunale o da altro pubblico Ufficiale, sarà finalizzato esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno familiare del locatario e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dagli uffici preposti, che verrà aggiornato periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

3. I requisiti richiesti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che sui terreni occupati siano state effettivamente realizzate delle migliorie agrarie.

4. =====

5. Nel caso di morte del concessionario la quota passerà agli eredi legittimi e fra essi a colui che compri la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art. 51 del R.D. 26.02.1928, n. 332 purchè non abbia nessuna altra quota assegnata e purchè esista l'unità familiare come è costituita al momento della successione.

6. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 5.

Art. 24 - Divieto di coltivazione

1. E' vietata la coltivazione delle terre quando:

a) anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;

b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;

c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;

d) siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

Art. 25 - Superfici coltivabili

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dall'Amministrazione, previa delibera all'atto della richiesta.

2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia, mentre resta vietato l'affidamento a qualsiasi titolo della lavorazione a terzi.

Art. 26 - Canone annuale

1. L'amministrazione comunale, nel disciplinare la coltivazione, con preferenza nella assegnazione per le famiglie meno abbienti, purchè diano atto di trarne la maggiore utilità, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione ex art. 20 Legge 16.06.1927, n. 1766 ispirandosi ai criteri di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla produzione e alla difesa dell'ambiente, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 42 e segg. del R.D. 26.02.1928, n. 332.

2. Il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.

3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione in enfiteusi dei terreni demaniali.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Modifiche

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza assoluta.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

IL R. COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

Visti gli atti relativi ai demani di Caggiano (Salerno)

Visto il decreto 29 Giugno 1935 con il quale si rende esecutivo, per mancanza di opposizioni, il progetto di scioglimento di promiscuità del demanio promiscuo tra i Comuni di Caggiano e Pertosa assegnandosi al Comune di Caggiano i terreni d'uso civico rispettivamente in esso indicato della estensione appresso indicato.-

Ritenuto che su detti demani come dalla relazione dello istruttore-perito Ing. Fedele Francesco, non sono state accertate usurpazioni.-

Ritenuto che da sicuri elementi risulta che le terre di cui appresso quali boschive e pascolive non sono suscettibili di coltura agraria onde possono senz'altro assegnarsi alla categoria A) dell'articolo II della legge 16-6-1927 N°1766 omettendosi la preventiva compilazione del piano di massima giusta autorizzazione data con la Ministeriale del 26-8-1935 n°29997.-

Ritenuto che la zona del demanio Fosse Safinas, pur trovandosi nell'ambito del territorio del Comune di Caggiano e di pertinenza del demanio del limitrofo Comune di S. Angelo le Fratte (Potenza) e per la sua sistemazione è investito il Commissariato di Bari.-

Ritenuto che null'altro essendovi da fare nel cennato Comune possono dichiararsi chiuse le operazioni demaniali.

Visti gli art. II e I4 della Legge 16-6-1927 n°1766 e 37 e 42 del Rg.to 26-2-1928 n°332-

D E C R E T A

Sono assegnate alla categoria A) dell'art. II della legge sopracennata le seguenti terre d'uso civico del Comune di CAGGIANO, quali bosco e pascolo:

1°)-Valle Rumoli "di are 49,18 confinante con S. Angelo la Fratte, Vicinale Valle Rumoli, Pucciarelli Paolo, Rao Rosario riportate in catasto al Comune di Caggiano al foglio 25

N°192.-

2°)-ZAMPETA "dell'estensione di ettari 0,62,86 confinante con Torrente Melandrone, Paternò Grazia, Grippo Andrea, Damiano Vittorio, riportate in catasto al Comune di Caggiano al foglio 13 n°21.-

3°)-"COSTE MARVICINO o TERRAZZA" dell'estensione di ettari 1,94,26 confinante con strada S. Francesco, Strada S. Agata, Lamattina Pasquale, Rumoli Vittorio, strada Murge, Cappiello-riportate in catasto al Comune di Caggiano al foglio 9 n°437: foglio 10 n°10, 463, 464, 469, 470, 483.-

4°)-"S. GIOVANNI" estensione ettari 0.02.74 confinante con

Morone Agostino, Morone Rosantonio, Zito Vittorio, Morone Rosa Pucciarelli Vittorio, Raffaele, riportate in catasto al

foglio n° II n° I25, I26: I27 natura dei fondi, pascolo.-

5°) "ARENOSA" estensione ettari 0,81,73 confinante con Puccia relli Nicola, Carucci Agnese, Carucci Laura, Comune di Aulet_ ta, riportato in catasto al foglio 5 n° 43-44 incolto sterile

6°) - "SANTUOPOLO" dell'estensione di ettari 1.29.45 confi_ nante con Vicinale Santuopolo, Lupo Agnese, Pucciarellà Giusep_ pe, Via Campo di Venere, Morrone Antonio, ed altri riportati in catasto al Comune di Caggiano al foglio 26 n° I44 pasco_ lo cespugliato.-

7°) - "ACQUA DEI PORCARI" dell'estensione di ettari 0.49.25. confinante con Carucci Anna Sarra Filomena, Grippo Nicola, Strada Cardoni, riportato in catasto al Comune di Caggiano al foglio 32 n° 37 pascolo cespugliato.-

8°) - "ARCHINIELLO o TARTAREA" dell'estensione di ettari 60,60,32 confinante con Mignoli Giuseppe Mignoli Giovanni Via Vicinale Archiniello, Mignoli Giuseppe ed altri Morrone Giuseppe, Agnese Nicola, Comune di S. Angelo la Fratte, Bianco_ ne Giuseppe, Isoldi Antonio ed altri, strada vicinale Archi_ niello, riportato in catasto al Comune di Caggiano al fo_ glio 24 n. 95 e 96 pascolo soggetto agli usi, civici.-

9°) - "ZACCHITO" - dell'estensione di ettari 22,99,88 confi_ nante con Mignoli Giuseppe Giovanni, Via Vicinale Archiniel_ lo, Mignoli Giuseppe ed altri, Morrone Francesco Strada Vici_ nale Fratte, Morrone Giuseppe, Adesso Nicola Comune di S. An_

gelo la Fratte, Blacone Giuseppe in catasto al Comune di Caggiano al foglio I4 n°57-63-79-80-98-φI2-e foglio 24, 95, 96 pascolo soggetto agli usi civici.-

10°)"CAMPO VENERE o MURGE NERO ""dell'estensione di ettari 55,77,86 confinante col Comune di S. Angelo Fratte, Casale Giuseppe, Morrone Carmine ed altri, Comune di S. Angelo la Fratte, Morrone Lorenzo, Lamattina Antonio, Strada Murge, Strada Campo di Venere, Pennella Marianna, Lamattina Giuseppe ed altri in catasto al Comune di Caggiano al foglio 32 n°153 e foglio 33 n°192-pascolo e pascolo cespugliato.-

11°)-""DIETRO LA DESTRA o RESTA"" della estensione di ettari 11,23,40 confinante con strada vicinale, Capo la serra, Salinas Agnese, Beneficio di S. Nicola, Mignoli Giuseppe, via vicinale, Mignoli Giuseppe, Mignoli Angelarosa, ed altri, riportato in catasto al Comune di Caggiano al foglio I4 n°29,, 116, 117-pascolo agli usi civici.-

12°)"CESINE"" dell'estensione di ettari 0,12,27 confinante con strada Comunale Fratte, Cafaro Vincenzo, Mignoli Giovanni, riportato in catasto al foglio I4 n°I in testa al Comune di Caggiano-pascolo soggetto agli usi civici.-

13°)-""ACQUALONGA"" od""ACQUA DELLA CARRE""dell'estensione di ettari 26,32,28 confinante con Carucci Domenico, Cafaro Sebastiano, ed altri, Comune di S. Angelo la Fratte, Castelluc

ci Rosario, Morrone Lorenzo ed altri, Strada vicinale Campo Venere, Blacone Giuseppe, Cafaro Francesco ed altri riportate in catasto al Comune di Caggiano al foglio 32 n°I n°146 al foglio 33 n°30 e 49-pascolo e parte pascolo incolto sterile 14°)-""TEMPA DELL'ARPA""-dell'estensione di ettari 63.44.59 confinante con strada vicinale Santuopolo, Vicinale Campo di Venere, Carucci Giuseppe, Navatta Pietro ed altri, Via Vicinale, Macrini Rosario ed altri, Comune S. Angelo la Fratte, Morrone Emilio, Pucciarelli Paolo ed altri, Vallone, strade Valle Rumoli, Casalaspina Antonio ed altri riportate in catasto al Comune di Caggiano al foglio 26 n°27-85-86-183 ed al foglio 32 n°I pascolo e pascolo cespugliato.-

15°)-""Pizzo""dell'estensione di ettari 20,25,00 confinante con Carucci Giuseppantonio, Morrone Agnese, Vicinale, Pizzo, Pucciarelli Domenico Lamattina Giuseppe, Vicinale Acqua di Pietra, Attilio Sebastiano, Morrone Pietro ed altri, Comune di Polla, Morrone Francesco riportate in catasto al Comune di Caggiano al foglio 31 n°231-239-

16°)-""ACQUA DELLE PIETRE"" dell'estensione di ettari 1.50 07--confinante con Via Vicinale Acqua delle Pietre Lamattina Giuseppe, Cafaro Antonio, Carucci Lucia, Marcigliano Luigi riportate in catasto al foglio 31 n°119-123 e foglio 32 n°100.-

17°)-""SERRA S. GIACOMO E TAGLIO ""dell'estensione di ettari 55,50,58 confinante col Comune: Comune di Auletta, Morrone

ne Tommaso, Comune di Salvitelli, agro di Margherita Caggiano, Sebastiano, ed altri riportato in catasto al foglio 3 n° I in testa al Comune di Caggiano-pascolo-

18°)-"MORICE NEGRO" dell'estensione di ettari 2,91,51 con finante con Lamattina Lorenzo, Lamattina Angelo ed altri, Vallone Salinas Agnese, Santomauro Adele, riportato in catasto al Comune di Caggiano al foglio 31 n° 5-165-

E vari piccoli appezzamenti per un totale di ettari 2, 21,85 riportati in catasto al foglio⁵ n° 219 Prato di are 382 foglio IO n° 94:384:458 incolto sterile di centiare 77 foglio IO n° 501: incolto sterile di centiare 90-foglio II n° 80 149 pascolo di are 28-centiare 30 foglio 33 n. II incolto produttivo di are 94,12 foglio IO n° 358 di are 48,96-foglio II n° 151, 153 pascolo e seminativo di are 80,313.-

In totale il demanio libero è di ettari 346,80,57.-

DICHIARA chiuse le operazioni demaniali nel Comune di CAGGIANO.-

Napoli 5 Settembre 1935/XIII°

IL R° COMMISSARIO Agto

COPPOLA

Publicato nell'albo Pretorio di Caggiano per la durata di 30 giorni dal 9-9 al 9-10 1935 senza opposizioni giusta certificato Podestarile del 10/10/35

IL SEGRETARIO

Fasanelli

M U N I C I P I O D I C A G G I A N O

-----Certificato di pubblicazione di decreto-----

I L P O D E S T A '

del Comune suddetto

C E R T I F I C A

che il decreto del R. Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli, del 5 Settembre 1935-XIII, inerente i demani del Comune di Caggiano, è stato tenuto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune medesimo per la durata di un mese e precisamente dal giorno 9 Settembre al 9 Ottobre corrente anno e che contro il Decreto stesso nessun reclamo od opposizione è stato prodotto nell'indicato periodo a questo Ufficio.

In fede, si rilascia in carta semplice a richiesta e per uso del R. Commissariato per la liquidazione degli Usi civici.-

Caggiano, li 10 Ottobre 1935-XIII.

IL PODESTA'

d'ordine

V. Muccioli